



libere delibere da pubblicare delib2013/0016.doc

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

Determinazione Direttoriale

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
16	000	PER	13	0001	10 GENNAIO 2013

O G G E T T O :

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE E PROFESSIONALIZZANTE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - FACOLTA' DI PSICOLOGIA E L'A.S.L. CN2 DI ALBA - BRA - ANNI 2013/2017.

**IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

In virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale Supplente - Direttore Sanitario - di cui al provvedimento n. 1273/000/DIG/12/0029 del 18 ottobre 2012;

Vista la richiesta dell'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia di convenzione per tirocinio di formazione curriculare e professionalizzante a favore degli studenti per gli anni 2013/2017;

Premesso che:

- l'art. 18 comma 1 della legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il D.M. Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n. 196/97":
 - a) prevedono la realizzazione di iniziative di tirocinio, al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
 - b) individuano, fra i soggetti promotori di tali iniziative, le Università,
 - c) dispongono che i tirocini si svolgano sulla base di apposite convenzioni fra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici e privati;
- il Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei":
 - ✓ all'art. 1 annovera il tirocinio fra le attività formative finalizzate ad assicurare la formazione culturale e professionale
 - ✓ all'art. 3 comma 4 individua come obiettivo dei corsi di laurea anche l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali

Segue determinazione n. 16/000/PER/13/0001 del 10 gennaio 2013

- ✓ all'art. 10 definisce come indispensabili le attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante conoscenza diretta del settore lavorativo, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento, di cui all'art. 1 del D.L. 25 marzo 1998, n. 142 in attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visti:

- il D.M. 142 del 25.03.1998 ad oggetto: "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la Legge n. 30 del 14.02.2003 recante: "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";

Atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con Direttiva 1° agosto 2005 (Direttiva 2/2005), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, ha chiarito le modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni al fine anche di favorirne la diffusione e di favorire la cooperazione ed interazione tra pubblica amministrazione e mondo della formazione e ricerca universitaria;

Preso atto della disponibilità dell'A.S.L. CN2 ad accogliere studenti dell'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia affinché possano completare il loro corso di studi con un tirocinio, previa stipula di idonea convenzione;

Avendo il sottoscritto, in qualità di Responsabile della S.O.S. O.S.R.U., curato l'istruttoria della pratica;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'**allegata** convenzione tra l'A.S.L. CN2 Alba-Bra e dell'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia per gli anni 2013/2017, per lo svolgimento di tirocinio curriculare e professionalizzante da parte degli allievi della Scuola medesima;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a Bilancio;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.O.S. Prevenzione e Protezione, per quanto di competenza;
- di trasmettere copia del presente atto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera g) della L.R. 31/92 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL DIRETTORE S.O.C. AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
Franco CANE

Allegato: - Convenzione ASL CN2 / Facoltà di Psicologia Università degli Studi di Torino
Archivio: I.5.1

[Handwritten signature]

Segue determinazione n. 16/000/PER/13/0001 del 10 gennaio 2013

Det. 16/2013



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE E PROFESSIONALIZZANTE

TRA

la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, via Verdi 10, cap 10124, codice fiscale 80088230018, d'ora in poi denominata "Soggetto promotore", rappresentata dal prof. Ferdinando Rossi, Preside della Facoltà di Psicologia, nato a Torino il 03/08/1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

E

ASL CN 2 Alba-Bra, con sede legale in Alba(CN), Via Vida 10, P.I. 02419170044. d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" rappresentato dal dr. Franco Cane, nato a Fossano, il 18708/56 in qualità di Direttore S.O.C. Amministrazione del Personale.

PREMESSO

- che il Tirocinio curriculare, con l'assegnazione di Crediti Formativi Universitari, fa parte dell'attività formativa dei Corsi di Studio/Interfacoltà della Facoltà e si attiva in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/04 (art 10, comma 5, lettera d);
- che il Tirocinio professionalizzante per l'accesso all'Esame di Stato per "Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità" può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi (art. 6, comma I, D.P.R. 328/01) ed è disciplinato dal D.P.R. 328/01, D.M. 239-240/92, dalla legge 56/89, dalla Legge 170/03.(art.3 comma I bis) e dal relativo Decreto Legge 105/03, dalla Convenzione tra la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino e l'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte (Delibera del Consiglio di Facoltà del 14/07/11 e Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del 19/09/11) in seguito denominata Convenzione e dal relativo Regolamento Tirocini, in seguito denominato Regolamento, approvato dal Consiglio di Facoltà del 14/07/11;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

In base alla normativa citata in premessa il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture iscritti e laureati del Soggetto promotore per lo svolgimento di Tirocinio curriculare e professionalizzante, in seguito al riconoscimento di idoneità della Soggetto ospitante quale Sede di tirocinio da parte della Commissione Tirocini Paritetica, secondo quanto previsto dal Regolamento. Il riconoscimento dell'idoneità è stata ratificata dal Consiglio di Facoltà della Facoltà di Psicologia di Torino (delibera del).

Art 2 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO

1

Segue determinazione n. 16/000/PER/13/0001 del 10 gennaio 2013



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

1. Il Tirocinio è inteso come un sistema di opportunità per l'apprendimento e lo sviluppo di competenze professionali e la progressiva costruzione dell'appartenenza del Tirocinante alla propria comunità professionale.
2. Il Tirocinio curriculare e professionalizzante non costituisce rapporto di lavoro e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva.
3. Durante lo svolgimento del Tirocinio l'attività di Tirocinio è seguita e verificata da uno Psicologo Tutor e/o da uno Psicologo Referente indicati dal Soggetto ospitante. Lo Psicologo Tutor deve essere iscritto da almeno tre anni alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi.
4. Per ciascun Tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione e al Regolamento Tirocini viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dal modello allegato.

Art. 3 - PERMANENZA DEL TIROCINANTE PRESSO IL SOGGETTO OSPITANTE

1. L'accesso alle strutture del Soggetto ospitante, dove si svolge il Tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del Tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo (di cui all'art. 2) sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Soggetto ospitante e dal Tirocinante.
2. L'orario di permanenza del Tirocinante all'interno della struttura è concordato con il Soggetto ospitante conformemente a quanto previsto dal Regolamento e in funzione degli obiettivi formativi del Tirocinio.
3. Durante il periodo di svolgimento del Tirocinio deve essere compilato il "Libretto di tirocinio" secondo quanto previsto dal Regolamento.
4. Per quanto concerne sospensione, interruzione e assenze le parti devono attenersi a quanto previsto dal Regolamento.
5. Conformemente alle normative vigenti, in quanto applicabili, la tutela della salute e della sicurezza professionale del Tirocinante, in qualità di lavoratore equiparato, è in capo al datore di lavoro ospitante.
Pertanto il Soggetto ospitante si impegna a garantire che il Tirocinio si svolga presso le proprie strutture (servizi, sedi, uffici ecc.) e che queste rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro.
6. E' consentita, con il consenso del Tutor, la partecipazione del Tirocinante ad attività fuori sede. Di norma, tali attività, devono essere indicate nel progetto formativo; in caso contrario devono essere comunicate con anticipo al Soggetto promotore.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del Tirocinio curriculare e professionalizzante il Tirocinante è tenuto a:

Segue determinazione n. 16/000/PER/13/0001 del 10 gennaio 2013



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

- svolgere le attività previste nel rispetto degli obiettivi concordati, seguendo le Indicazioni del supervisore in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della Sede e nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e quanto previsto dal Soggetto ospitante in materia di sorveglianza sanitaria;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta presso il Soggetto ospitante.

Art. 5 - ASSICURAZIONI

1. I tirocinanti, sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui all'art. 4, comma 1, n. 5, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e all'art. 2 del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 ed eventuali integrazioni.
2. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
3. In caso di infortunio del Tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne comunicazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al Soggetto promotore.

Art. 6 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

4. L'azienda ospitante attua, nei confronti del tirocinante tutti gli obblighi previsti a carico del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e ai sensi del D.Lgs. 230/95 per la tutela dalle radiazioni ionizzanti, compresa la valutazione dei rischi, la formazione e l'informazione, la sorveglianza sanitaria ove necessaria e la fornitura di opportuni D.P.I.
5. Fatto salvo eventuale specifica valutazione dei rischi da effettuarsi in casi particolari, si dà per scontato che i rischi a cui il lavoratore equiparato è sottoposto sono identici a quelli del gruppo omogeneo in cui si trova ad operare.
6. Il soggetto quindi dovrà comportarsi adottando regole comportamentali identiche a quelle dei dipendenti e, in particolare, per quanto riguarda le problematiche afferenti alla sicurezza, dovrà rispettare quanto disposto dal Preposto e dai Dirigenti del gruppo omogeneo di appartenenza.

Art.7 - MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

7. Al fine di poter monitorare la presenza presso l'azienda ospitante del lavoratore equiparato è indispensabile che l'interessato compili in ogni sua parte il modulo allegato alla convenzione (denominato ALLEGATO A) e si preoccupi di ottenere la firma del Direttore della S.O.C.

Segue determinazione n. 16/000/PER/13/0001 del 10 gennaio 2013



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO
FACOLTA' DI PSICOLOGIA

ospitante e la firma autorizzativa del Direttore Sanitario di Presidio (o del Direttore del Dipartimento per i lavoratori equiparati che non operano presso i due nosocomi).

8. Il modulo di richiesta autorizzazione deve ritornare compilato e firmato, prima dell'inizio dell'attività, alla S.O.C. Amministrazione del Personale e al Servizio Prevenzione e Protezione che provvederà al rilascio del cartellino di riconoscimento

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Al fine di agevolare l'inserimento nell'ambito lavorativo e professionale dei propri studenti e laureati, l'Università degli Studi di Torino può effettuare comunicazioni di dati a enti privati, dietro richieste documentate, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Decreto Rettorale 143/06).
2. Il Soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D. Lgs. 196/03) e nel Documento Programmatico per la sicurezza dell'Azienda. Inoltre, il Soggetto ospitante sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.
3. Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
4. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Art. 9 - DURATA

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione.

Avrà validità per cinque anni e verrà rinnovata previo accordo tra le parti.

Il recesso della Convenzione non ha effetto sui Tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 10 - CONTROVERSIE

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Art. 11 - SPESE



Segue determinazione n. 16/000/PER/13/0001 del 10 gennaio 2013



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

La presente Convenzione viene redatta in duplice originale e conservata agli atti di ciascun Ente.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese inerenti della presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino,

Soggetto promotore
Prof Ferdinando Rossi

Soggetto ospitante
(timbro e firma)



Segue determinazione n. 16/000/PER/13/0001 del 10 gennaio 2013

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento</p> <p>n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza</p> <p><input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione</p> <p><input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE</p> <p>Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO</p> <hr/> <p align="center">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo Informatico dell'A.S.L. CN2 (ai sensi dell'art. 32, c. 1, L. 18/06/09 n. 69) il <u>11 GEN 2013</u> per quindici giorni consecutivi</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>
<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini</p> <p><input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile</p> <p><input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>	